



COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 3 del 12 marzo 2021**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – APPROVAZIONE

L'anno duemilaventuno, addì dodici del mese di marzo alle ore 19:15, in Capraia e Limite, in modalità di videoconferenza come consentito dall'art. 73 d.l. n. 17 del 18 marzo 2020 e dal Decreto Sindacale n.16 del 23 aprile 2020., si è riunito, convocato nei modi stabiliti dallo Statuto Comunale, in prima convocazione ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GIUNTI ALESSANDRO	P	BANDINI IRENE	P
PACI GABRIELE	P	BAGNOLI SARA	P
CENTI ANGELA	P	TANI NICOLO'	P
CECCHI LUCA	A	RAZZUOLI MANUEL	P
PUCCI PIETRO	P	DI MAURO EMANUEL	P
MORI FABIO	P	OMETTO CLAUDIO	P
DEL ROSSO GUICCIARDO	P		

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe ZACCARA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Alessandro GIUNTI, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Sono nominati a scrutatori i Consiglieri: Bandini Irene, Bagnoli Sara, Ometto Claudio.

La seduta ha inizio alle ore 19:15 in modalità di videoconferenza - Decreto Sindacale n.16 del 23 aprile 2020 *Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex art.73 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"*].

Il Sindaco-Presidente cede la parola al vicesindaco Paolo Giuntini che illustra la proposta deliberativa.

Al termine della discussione, il Sindaco, pone in votazione la proposta deliberativa.

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, del vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale, la discussione viene integralmente registrata su supporto magnetico/digitale conservato presso la segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1 commi da 816 a 836 e commi 846 e 847, "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitata-

mente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1 commi dal 837 a 847 “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 “Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68.”;

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto che “Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Vista la disposizione contenuta nel comma 838 “Il canone di cui al comma 83 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”

Considerato che il comma 848 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha modificato il testo del comma 831 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visto che la disposizione del comma 821 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di canone unico patrimoniale, prevede che il canone, disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’arti-

colo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deve indicare, in particolare:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuati dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti, del comma 837 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;

Visto che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti:

- Regolamento comunale per la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/04/1994 e ss.mm.ii.;
- Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 09/03/1995 e ss.mm.ii;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 187 in data 6 ottobre 1988 e successive variazioni ed integrazioni è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari e con deliberazione della Giunta Municipale n. 145 del 28/11/2006 è stato approvato il Piano relativo all'impiantistica affissionale;

Vista la proposta di Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma e con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti;

Ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, allegato alla presente come **allegato "A"**, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, **non devono procedere** alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale **non sia assoggettato** ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visti:

- l'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che stabilisce "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- il DM del 13 gennaio 2021, che stabilisce "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021";

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nel suo complesso;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

CONSIDERATO che sarà acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) del TUEL, come modificato dall'art. 3 comma 2 tris, del D.L. n. 174/2012, che si allegnerà al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;

Visti rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"- T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ad Unanimità di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco:

Presenti	n.12	Votanti n.12
Favorevoli	n.12	
Contrari	n.==	
Astenuti	n.==	

D E L I B E R A

1. **Di approvare** le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

2. **Di approvare** il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della legge 27 dicembre 2019n. 160, articolo 1 commi 816-836 e 846-847 e 837-847 riportato nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale come **allegato "A"**, per ottenere uno strumento univoco e di facile lettura.

3. **Di procedere** alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente Regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL.

4. **Di disporre** che i regolamenti delle entrate sostituite , sopra indicati, restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020

5. **Di precisare** che, nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della L. 247/12/2019, n. 160, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

6. **Di dare atto** che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio.

7. **Di dare atto** che le disposizioni del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, decorrono dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

8. **Di allegare** al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EntiLocali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Indi il Consiglio Comunale

Ad Unanimità di voti resi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco:

Presenti	n.12	Votanti n.12
Favorevoli	n.12	
Contrari	n.==	
Astenuti	n.==	

dichiara

il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 D.Lgs n. 267/00 e ss.mm.ii.



Comune di Capraia e Limite

Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: Servizi Finanziari/

Proposta N. 5

Delibera N. 3

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – APPROVAZIONE

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1
DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N° 267

TECNICO

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 08.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lorella FRANCINI

CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Li, 08.03.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Lorella FRANCINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).



Comune di Capraia e Limite

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 12/03/2021

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL
CANONE MERCATALE – APPROVAZIONE**

Letto, confermato e sottoscritto.

FIRMATO

IL SINDACO

Dott. Alessandro GIUNTI

FIRMATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe ZACCARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).